

COMM. TRIB. PROVINCIALE MANTOVA - 78/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti:

la società Locanda delle Grazie di Fe. Al. e c. snc, con sede in Curtatone, località Grazie, Via Santuario, rappresentata da Be. Da.;

Al. Fe., residente in Via San PIO X n. 4, Curtatone, in qualità di socio della snc Locanda delle Grazie;

Be. Da., residente in Via San PIO X n. 4, Curtatone, in qualità di socia della snc Locanda delle Grazie.

Tutti difesi dal dott. Tiberio Dario, con studio in Mantova, via C. Battisti n. 9, presso il quale hanno eletto domicilio ai fini del presente ricorso, in data 27.06.2011 hanno proposto ricorso avverso gli avvisi di Accertamento rubricati in premessa relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007 per IVA e IRAP relativamente alla società ed IRPEF relativamente ai soci, più sanzioni pecuniarie e interessi. Atti notificati in data 27.01.2011. Gli avvisi di Accertamento impugnati traggono origine dalla segnalazione del Nucleo Provinciale Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Padova, diretta conseguenza della verifica fiscale compiuta a carico della società Diemme spa sita in Via Battaglia n. 69 Albagna sego (PD), esercente attività di lavorazione del caffè.

Da tale segnalazione emergerebbe che la Diemme spa ha avuto tra i propri clienti la Locanda delle Grazie snc di Al. ed avrebbe venduto alla ricorrente, nel corso dei periodi d'imposta 2006 e 2007, quantitativi di caffè in "nero" senza emissione della corrispondente fattura per un importo di € 1.709,14 nel 2006 ed € 1.983,52 nel 2007..

Tale presunzione scaturirebbe dall'analisi, effettuata dagli stessi accertatori della Guardia di Finanza di Padova, della documentazione extra contabile rinvenuta.

L'Ufficio provvedeva ad emettere gli avvisi di accertamento impugnati accertando, a fronte di detti acquisti in nero di caffè, e sulla base di un ricarico del 249% per l'anno 2006 e del 283% per l'anno 2007, risultante dallo studio di settore richiamato, ma non allegato, maggiori ricavi per complessivi £ 5.964,89 per l'anno 2006 ed £ 7.596,88 per l'anno 2007, recuperando le maggiori imposte IRAP ed EVA a carico della Locanda delle Grazie e, dei soci, in ragione dei redditi di partecipazione la maggiore IRPEF e Addizionali.

Gli avvisi sono stati emessi ai sensi dell'art. 41 bis DPR n. 600/73 e 54 DPR n. 633/72.

A seguito degli avvisi di accertamento la società e i soci presentavano distinte istanze di accertamento con adesione in data 23.03.2011. Seguivano alcuni contraddittori che si sono chiusi senza nessun esito.

I ricorrenti con i propri ricorsi eccepiscono:

Illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dall'Ufficio; Omesso preventivo contraddittorio e omessa motivazione di atti nessuna motivazione è stata fornita in occasione della reiezione del tentativo di accertamento con adesione;

Violazione di legge in materia di notifica dell'accertamento - la notificazione deve ritenersi irrituale in quanto non è stata effettuata in plico sigillato, manca la relata di notifica;

Omessa, carente o apparente motivazione dell'avviso di accertamento - i contribuenti contestano la legittimità dell'operato dell'Ufficio che imputa ai ricorrenti dei fatti accertati in capo ad altro soggetto sulla base di documentazione o fogli manoscritti da altro soggetto senza che gli odierni ricorrenti abbiano potuto intervenire - l'irritualità della procedura

adottata dall'Ufficio è in aperto contrasto con l'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;

Inesistenza dei maggiori ricavi - la società ricorrente per una propria scelta in tema di strategia commerciale ed operativa - offre ai propri clienti il caffè gratis;

Diritto alla detrazione IVA - ove fosse fondata la pretesa dell'Ufficio, la ricorrente avrebbe diritto alla detrazione dell'IVA pena la duplicazione d'Imposta.;

Illegittima applicazione normativa art. 41 bis DPR 600 e art. 54 DPR 633;

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ed eccepisce la illegittimità ed infondatezza dei ricorsi dei contribuenti e pertanto ne richiede il rigetto con condanna delle spese di giudizio. L'Ufficio contro deduce che non può ritenersi integrata alcuna violazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea considerato che l'Ufficio ha correttamente agito nel pieno rispetto delle norme procedurali e dello statuto del contribuente ponendo la stessa nelle condizioni di poter esercitare la propria difesa.

La notificazione di cui si parla è da considerarsi diretta, gli atti sono stati spediti con raccomandata e ricevuti a mani dalla parte in data 27.01.2011.

I contribuenti, a seguito della contestata notificazione, hanno presentato tempestivamente istanza di accertamento con adesione.

I fatti accertati derivano dalla segnalazione della Guardia di Finanza che ha agito anche con i poteri di polizia giudiziaria pertanto, gli atti sono da ritenersi legittimi. Ai ricorrenti è stata notificata anche la segnalazione del Comandante del nucleo procedente con le specifiche delle cessioni in nero da parte della Diemme.

Le argomentazioni volte a far rientrare nella voce "coperto" anche il prezzo del caffè oltre ad essere prive di fondamento, risultano non rilevanti e non inerenti rispetto alla specifica contestazione.

Infondata è la pretesa di ammissibilità della detrazione dell'IVA.

Questo Collegio osserva che i ricorsi delle parti ricorrenti appaiono fondati e quindi tale da essere accolti.

La carenza di motivazione inerente la reiezione delle istanze di accertamento con adesione costituisce violazione all'art. 7 della legge 212/2000.

La norma citata prevede espressamente che tutti gli atti della P.A., compresa l'Amministrazione Finanziaria, devono essere motivati; l'omessa motivazione è da considerarsi motivo di nullità dell'atto in quanto viola l'obbligo che incombe alla Pubblica Amministrazione di motivare le proprie decisioni.

Appare inconfutabile che la reiezione delle istanze di accertamento con adesione siano carenti delle motivazioni.

In ordine alle percentuali di ricarico, sulla ricostruzione dei ricavi, l'Ufficio non ha precisato i criteri applicati per calcolare il ricarico, indicando una percentuale del 283%, per l'anno 2007, indicando poi un ammontare di ricavi determinati che rappresenta un ricarico del 383%. Per effetto dell'accoglimento del ricorso della società Locanda delle Grazie snc, devono essere dichiarati accoglibili anche i ricorsi presentati dai soci relativamente all'accertato maggior reddito da partecipazione. Le suesposte motivazioni sono da ritenersi esaustive di ogni altra richiesta e doglianza delle parti ricorrenti e dell'Ufficio.

Ricorrono le condizioni per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie i ricorsi. Compensate le spese.